

Il decreto-legge sulle intercettazioni

Il decreto-legge n. 161 del 2019 in materia di **intercettazioni** consolida e sviluppa la riforma proposta dal ministro Orlando, introducendo una **normativa** che assicura la **tutela della riservatezza**, senza comprimere le esigenze investigative ed il diritto di difesa.

In sede emendativa il decreto è stato ulteriormente rafforzato, in linea con le osservazioni di autorevoli auditi, intervenendo nel solco già tracciato della ricerca di un sempre migliore **contemperamento dei fondamentali interessi in campo**.

A tale fine si è scelto, ad esempio, di responsabilizzare e valorizzare ulteriormente il Pubblico Ministero, sottraendo alla polizia giudiziaria la facoltà di **scelta in ordine alla rilevanza delle conversazioni**, e prevedendo che, durante l'**udienza stralcio** (alla quale possono partecipare il Pubblico Ministero e i difensori delle parti) il giudice **selezioni le intercettazioni rilevanti**, assicurando un **controllo giurisdizionale** sul materiale che entrerà nel fascicolo; Il PM deve, inoltre, "dare indicazioni e vigilare" affinché nelle annotazioni non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone.

Tutto il materiale oggetto delle intercettazioni è custodito in **archivi digitali**, che garantiscono l'impermeabilità dell'accesso alle **intercettazioni non rilevanti** che non entrano nel fascicolo, ed in particolare alle notizie riservate.

La disciplina inoltre **garantisce ai difensori** di prendere visione e ascoltare tutte le conversazioni e di estrarre copia di quelle ritenute rilevanti dal giudice e quindi inserite nel fascicolo.

È inoltre vietato riprodurre nei verbali le conversazioni con i difensori. Con questo meccanismo viene scongiurato il rischio che la polizia giudiziaria escluda conversazioni, il cui rilievo per le indagini emerga solo in un momento successivo. In ogni caso, le espressioni che riguardino dati sensibili possono essere riportate nel verbale qualora si tratti di elementi rilevanti ai fini delle indagini.

Una speciale attenzione è dedicata ai reati contro la **criminalità organizzata**, il **terrorismo** ed ai più gravi **reati contro la pubblica amministrazione**, rispetto ai quali è prevista una particolare disciplina per garantire che il ricorso ai **captatori informatici** (c.d. **trojan**) risulti **più efficace** ma al contempo più rispettoso dei diritti fondamentali coinvolti.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni" (approvato dal Senato) ([AC 2394](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

PROROGA DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA (ART. 1)

Il decreto legge n. 161 del 2019, così come **modificato**, in prima lettura, **dal Senato**, interviene in materia di **intercettazioni** per prorogare al **1° maggio 2020** il termine a partire dal quale la “riforma Orlando”¹ troverà applicazione. La riforma si applicherà solo **ai procedimenti penali iscritti dal 1° maggio 2020**, mentre per tutti i procedimenti in corso continuerà ad applicarsi la disciplina attuale.

Viene prorogato al **1° maggio 2020** anche il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2017 che introduce un’eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti², tale da consentire la **pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare**.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (ART. 2, COMMA 1)

Le nuove disposizioni intervengono, a tutela della riservatezza, sull’art. 114 c.p.p., relativo al **divieto di pubblicazione**, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, **degli atti coperti dal segreto** o anche solo del loro contenuto e **del contenuto delle intercettazioni non acquisite** ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 del codice di rito.

Con una modifica approvata dal Senato, si prevede l’inserimento nel **catalogo dei reati** per i quali sono **ammesse le intercettazioni**³ anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. (*associazione di tipo mafioso*), ovvero al fine di agevolare l’attività delle **associazioni di stampo mafioso**.

È stato recepito l’orientamento giurisprudenziale prevalente che equipara, anche per le intercettazioni, **l’incaricato di pubblico servizio** al pubblico ufficiale (sempre che il reato sia punito con pena non inferiore nel massimo a cinque anni).

In sede **di esame al Senato**, è stato previsto un **onere di motivazione rafforzata** per disporre l’uso del **captatore informatico** (c.d. **trojan**) **per i delitti dei pubblici ufficiali** contro la pubblica amministrazione, imponendo di **indicare espressamente le ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nel domicilio**⁴.

I decreti che autorizzano le intercettazioni devono essere annotati in un **registro riservato** tenuto sotto la **direzione** e la **sorveglianza del Procuratore della Repubblica**.

Per quanto concerne l’esecuzione delle intercettazioni, l’art. 268 c.p.p. conferma il **divieto di riproduzione** nei verbali delle **espressioni lesive della reputazione** delle persone, dei **dati sensibili** (se non rilevanti ai fini delle indagini) e delle comunicazioni o **conversazioni**

¹ Introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

² Art. 114 c.p.p.

³ Si tratta dell’articolo 266, comma 1, c.p.p. che prevede l’ammissibilità delle intercettazioni con riferimento ai delitti puniti con l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a 5 anni, nonché quando si procede per alcuni specifici delitti (delitti contro la P.A. puniti con reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni; stupefacenti; armi; contrabbando; alcuni delitti commessi col mezzo del telefono; pedopornografia; delitti di contraffazione; occupazione aggravata di immobili; stalking).

⁴ In questo modo si è introdotta una deroga all’equiparazione dei delitti contro la pubblica amministrazione a quelli previsti dall’art. 51 commi 3 *bis* e 3 *quater*.

con i difensori. Il PM viene responsabilizzato e viene sottratta alla polizia giudiziaria la facoltà di escludere conversazioni il cui rilievo per le indagini può emergere anche in un momento successivo.

Si prevede la possibilità di **un'udienza stralcio**, con la **comunicazione ai difensori** che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni ed un successivo **procedimento incidentale**, finalizzato alla selezione del materiale probatorio. Lo **stralcio** può riguardare, oltre alle **registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione**, anche quelle che **riguardano categorie particolari di dati personali**, sempre che non ne sia dimostrata la **rilevanza**. A tali operazioni partecipano sia il PM che i difensori; questi ultimi possono **estrarre copia delle trascrizioni integrali** delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta.

È introdotta la possibilità per il giudice, con il consenso delle parti, di disporre **l'utilizzazione delle trascrizioni** delle registrazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia, necessaria in caso di contestazioni.

Una modifica approvata dal Senato, all'articolo 270, estende la possibilità di **utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi** anche per l'accertamento **dei reati inclusi** nel catalogo di cui **all'art. 266 c.p.p.** In sostanza, se si procede per un delitto per il quale l'art. 266 c.p.p. consente l'uso delle intercettazioni, i risultati già acquisiti nell'ambito delle indagini per un diverso delitto potranno essere utilizzati, **purchè sussistano i requisiti della indispensabilità** per l'accertamento della responsabilità penale e della **rilevanza**.

A differenza delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, i risultati delle **intercettazioni** tra presenti operate **con captatore informatico** possano essere utilizzati anche per la prova dei **reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione (ma connessi)**, solo a condizione che siano **indispensabili**⁵ per la prova di reati di mafia, terrorismo (art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater) e delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (art. 266, co. 2 bis, c.p.p.).

Qualora non si svolga l'udienza stralcio, all'esito delle indagini ai sensi dell'art. 415 *bis* incombe sul Pubblico Ministero l'onere di depositare in segreteria, con tutti gli atti, anche **l'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti**. Se il **difensore** – che ha accesso all'ascolto indiscriminato delle fonie ed alla visione dei brogliacci – individua altri brani di utilità probatoria, egli ha l'onere, entro il termine di venti giorni, di depositare un **elenco di ulteriori registrazioni ritenute di rilievo** e di cui chiede copia, istanza sulla quale provvede il Pubblico Ministero con decreto motivato. In caso di dissenso si prevede la decisione del giudice.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 454 c.p.p. prevede che, nel caso in cui non si sia proceduto all'udienza stralcio, con la richiesta di **giudizio immediato** il PM deve **depositare anche l'elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini probatori**. Il **difensore** può depositare, entro 15 giorni dalla notifica (articolo 456, comma 4 c.p.p.), **l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti**. In seguito ad una modifica apportata dal Senato

⁵ Modifica inserita in sede di conversione.

è stato previsto che tale **termine possa essere prorogato** su richiesta del difensore di ulteriori 10 giorni.

In sede di conversione è stato previsto che anche in caso di **misure cautelari** il Pubblico Ministero abbia l'onere di depositare le conversazioni rilevanti su cui si fonda la misura, **escludendo quelle non rilevanti**, e con il **diritto del difensore** di esaminare e di estrarre **copia dei verbali** delle comunicazioni e conversazioni intercettate **confluiti nella richiesta di misura cautelare** (ex art. 291 c.p.p.) nonché di ottenere la trasposizione delle **registrazioni su un supporto idoneo**, purché acquisite al fascicolo del PM.

La disciplina prevede che tutti gli **atti relativi alle intercettazioni** siano conservati integralmente in **apposito archivio** gestito e tenuto sotto la direzione e la **sorveglianza del Procuratore della Repubblica** dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.

In sede di conversione si è inserita, a maggiore chiarimento, la norma che afferma che non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari.

L'archivio multimediale è gestito con modalità tali da **assicurare la segretezza** della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti dati sensibili.

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL C.P.P. (ART. 2, CO. 2)

Le modifiche all'articolo 89 disp. att. c.p.p., in materia di **verbali e registrazioni delle intercettazioni**, impone l'uso di **applicativi (trojan) conformi ai requisiti tecnici stabiliti** con decreto del Ministro della giustizia⁶. Le comunicazioni intercettate devono essere conferite esclusivamente nell'**archivio digitale** e non negli impianti della procura della Repubblica, come previsto dalla riforma Orlando. Durante il trasferimento dei dati devono essere operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. Si conferma la riforma del 2017 prevedendo che **al termine** delle operazioni si provveda alla **disattivazione del captatore** con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi.

La lett. b) del comma 2 interviene, invece, sull'articolo 89-*bis* disp. att. c.p.p. relativo all'**archivio delle intercettazioni**, che viene denominato **archivio digitale**, gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del **Procuratore della Repubblica**, a cui spetta garantire la **segretezza** della documentazione.

Rispetto alla riforma del 2017, il decreto-legge specifica che **ogni rilascio di copia** deve essere **annotato in apposito registro informatico**, in cui sono indicati data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

⁶ Si rinvia al D.M. 20 aprile 2018.

ALTRE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI ANCHE MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO (ART. 2, CO. 3-8)

Il decreto-legge demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei **requisiti tecnici** dei **programmi informatici** funzionali alle intercettazioni mediante *trojan*, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire **affidabilità, sicurezza ed efficacia; criteri** cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'**accesso all'archivio** da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; modalità e termini di **informatizzazione di tutte le attività** di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni.

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al **30 aprile** 2020.